



COMUNE DI PARELLA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 45

Del 30/11/2021

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE
AL 31.12.2020 EX ART. 20 D.Lgs. n. 175/2016

Nell'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore 19:30 nel Salone comunale sito in **Piazza del Bornel 1**, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta di Prima convocazione il Consiglio Comunale .

Sono presenti i Signori

Cognome Nome	Presente
BALMA ROBERTO ANTONIO	Presente
GINDRI SUSANNA	Presente
VALSECCHI OSVALDO ROSARIO	Presente
CERESA MARCO FABRIZIO	Presente
BRONZO STEFANO	Presente
VERNETTO ANTONIO	Presente
ZULIAN ENRICO	Presente
ZANINI SILVIA	Assente
PAZZI SALVATORE	Presente
PIZZO MATTIA	Assente
CANALI PAOLA	Assente
Totale Presenti	8
Totale Assenti	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **Dott. Eugenio VITERBO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BALMA ROBERTO ANTONIO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio ed ufficio comunale competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

RICHIAMATI i seguenti documenti:

- il Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate e la relazione tecnica accompagnatoria del Comune di Parella del 27.03.2015 comunicato al Consiglio Comunale con Deliberazione n. 5 del 21.04.2015;
- la revisione straordinaria delle partecipate alla data del 23.09.2016 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.09.2017, trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con prot. n. 2386 del 9 ottobre 2017;

DATO ATTO che la società SMAT ha presentato una nota, ns prot. 3652 del 09.11.2021, con la quale dichiara di essere esclusa dalla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 D.Lgs 175/16 poiché in base a quanto disposto dall'art. 26 comma 5 dello stesso decreto la società ha adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari ed ha concluso il procedimento di quotazione in data 13.4.2017;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale e, ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

RILEVATO che a seguito della presente revisione delle partecipazioni sussistono le condizioni per

il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole ai sensi dell'art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000 e smi, espresso in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto comunale;

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 8	n. 0	n. 8	n. 8	n. 0

DELIBERA

1. DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI PRENDERE ATTO che a seguito della presente ricognizione delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni illustrate nell'allegata Relazione;
3. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
4. DI INVIARE l'esito della ricognizione sia inviato *ai sistemi conoscitivi della Corte dei conti*, con le modalità stabilite dalle Linee guida e dalle Linee di indirizzo.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione avente il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 8	n. 0	n. 8	n. 8	n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE
AL 31.12.2020 EX ART. 20 D.Lgs. n. 175/2016**

Si esprime parere favorevole

In ordine al **PARERE REGOLARITÀ TECNICA** (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000)

Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa SOFIA BIGANDO

Si esprime parere favorevole

In ordine al **PARERE REGOLARITÀ CONTABILE** (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000)

Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa SOFIA BIGANDO

Del che è redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to BALMA ROBERTO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Eugenio VITERBO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi (art.124, c.1 del TUEL 18.08.2000 n.267), con decorrenza dal **03/12/2021**

Parella, li 03/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Eugenio VITERBO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell' art.134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Parella , li 30-nov-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Eugenio VITERBO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Parella, li 03/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Eugenio VITERBO



COMUNE DI PARELLA
Città Metropolitana di Torino

**REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE AL 31.12.2020**
(Art. 20, c. 1, TUSP)

PREMESSA

L'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 - "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" dispone quanto segue:

- Comma 1 – *"..... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione."*
- Comma 2 – *"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;*
 - c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."*
- Comma 3 - stabilisce che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente.

Il Comune di Parella con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 27.09.2017 ha provveduto ad effettuare ed approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 175/2016.

Alla data del 23 settembre 2016, sulla base dei dati al 31.12.2015, le partecipazioni societarie non erano da dismettere e pertanto le detenute risultano le seguenti:

1. SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.p.A. con una quota del 0,45%;
2. SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. con una quota del 0,00002%.


Dato atto che non vi sono rappresentanti dell'Amministrazione nominati negli organi di governo delle società partecipate dell'Ente.

Vista la comunicazione della Società Metropolitana Torino Acque S.p.A., allocata al nostro protocollo n. 3652 del 09/11/2021 ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2020 ex art. 20 D.Lgs. 175/2016" con la quale la società specifica che, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del T.U.S.P., essa è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto ha adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. La S.M.A.T. S.p.A. viene inserita nel presente provvedimento solo ed esclusivamente a fini conoscitivi, in quanto il Comune di Parella detiene una partecipazione pari allo 0,00002%, nella sezione 1. "Introduzione - Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente" e nella sezione 2 "Riconoscimento delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente", pertanto non sarà oggetto della revisione e non verrà inserita nella sezione 3. "Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni" .

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente ed indirettamente.

INTRODUZIONE – RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA STRUTTURA DELLA SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE

Le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Parella alla data del 31.12.2020 sono le seguenti:



RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE

PARTECIPAZIONI DIRETTE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
S.C.S. S.p.A.	06830230014	0,45%	Confermata	Produzione di un servizio di interesse generale: gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
S.M.A.T. S.p.A.	07937540016	0,00002%	Confermata	Produzione di un servizio di interesse generale: gestione del servizio idrico integrato

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Relativamente alle partecipazioni indirette detenute attraverso la Società partecipata SMAT SpA di seguito elencate, si attesta che le stesse sono detenute per il tramite di una società partecipata non soggetta al controllo da parte del Comune di Parella e che pertanto esulino dall'operazione di revisione periodica:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Risorse Idriche SpA	06087720014	91,62%	--	Scopo: Engineering
AIDA Ambiente S.r.l.	09909860018	51%	--	

Gruppo SAP	11100280012	50%	--	
S.I.I. SpA	94005970028	19,99%	--	
Nord Ovest Servizi SpA	08448160013	10%	--	
Mondo Acqua SpA	02778560041	4,92%	--	
Environment Park SpA	07154400019	3,38%	--	
Utility Alliance del Piemonte	11575990012	7,14%	--	
Hydroaid – Torino	97590910010	11,58%	--	

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	06830230014
Denominazione	Società Canavesana Servizi SpA
Data di costituzione della partecipata	28.12.1994
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
La società è un GAL	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	TORINO
Comune	IVREA
CAP	10015
Indirizzo	VIA NOVARA N.31/A
Telefono	0125632500
FAX	0125632503
Email	scs@scsivrea.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	38.11 Raccolta e trasporto di rifiuti effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero (art. 33 del d.lgs. 05.02.97 n. 22)
Attività 2	
Attività 3	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	si
Riferimento normativo società di diritto singolare	art. 1, c. 4, lett. A D.Lgs n 175/2016
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	126
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	35.290,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	28.000,00

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	394.003,00	53.766,00	49.524,00	177.513,00	59.407,00

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.814.053,00	15.811.032,00	15.692.640,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	280.434,00	212.900,00	260.146,00
di cui Contributi in conto esercizio	111.606,00	79.296,00	75.198,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,45%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	
Denominazione della società quotata controllante	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	Scegliere un elemento.
Note	

CONCLUSIONI

Dai contenuti del presente provvedimento si dà atto che le partecipazioni sopra rappresentate, invariate rispetto alla precedente rilevazione, sono conformi alle prescrizioni previste dall'Art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 in quanto espressione di previsioni legislative per le quali non è prevista alcuna operazione di razionalizzazione.

Parella, 16 novembre 2021